

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19.02.2020, le parti ricorrenti deducevano di essere rispettivamente genitori e fratelli dell'interdicenda [REDACTED] e che la stessa risulta affetta da *"ipoevolutismo psichico con difetto mentale di grado elevato"* che ne compromette l'autonomia personale e nei diversi contesti della vita e la rende incapace di attendere autonomamente alle proprie ordinarie e quotidiane occupazioni.

I ricorrenti ritenevano pertanto sussistere le condizioni di cui agli articoli 712 c.p.c. e 414 c.c. e chiedevano che, espletate le formalità di rito e previo esame dell'interdicenda, fosse pronunciata l'interdizione della stessa.

Con decreto del Presidente della Prima Sezione Civile di questo Tribunale si nominava il Giudice Istruttore e si fissava l'udienza per l'esame dell'interdicenda e per la comparizione dei ricorrenti, nonché del Pubblico Ministero in sede.

All'udienza del 02.11.2021 si procedeva all'esame dell'interdicenda e il ricorrente [REDACTED] si dichiarava disponibile ad assumere l'incarico di tutore della sorella ed il Giudice, alla medesima udienza, procedeva alla nomina di [REDACTED] come tutore provvisorio dell'interdicenda.

All'udienza del 25.11.2022 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di interdizione, all'esito dell'espletata istruttoria, non può trovare accoglimento.

Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato *"Persone che possono essere interdette"* – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.

Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico, l'*extrema ratio* di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha *"carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura"*



(così: Cass. n. 13584/2006).

Dunque, il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.

Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, *"Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa"* (Cass. civ., sez. I, n. 9628 del 22 aprile 2009).

L'interdizione può quindi essere applicata se necessaria ad assicurare un'adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica, pertanto, una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.

Dunque, il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (in tali termini riassuntivamente è espresso il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 13584/2006). Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che *"ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto di non porre in discussione risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - corrisponderà l'amministrazione di sostegno"* mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta *"di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno"* (Cass., sent. n. 22332/2011).



Nel caso di specie, l'interdicenda risulta affetta da "ipoevolutismo psichico con ritardo mentale di grado elevato", come si evince dalla certificazione medica agli atti da cui risulta che la stessa per la patologia da cui è affetta è incapace di compiere da sola gli atti quotidiani della vita.

All'udienza del 02/11/2021 il Giudice istruttore, all'esito dell'esame dell'interdicenda, ha riscontrato la patologia da cui è affetta la medesima, la quale ha mostrato avere evidenti difficoltà di comprensione e di linguaggio.

Risulta, dunque, provato che la patologia di cui soffre l'interdicenda renda la stessa incapace di attendere ai propri interessi di natura personale e patrimoniale.

Dall'istruzione preliminare ex art. 714 c.p.c. è emerso inoltre, che [REDACTED] percepisce una pensione lorda complessiva pari a 1178,37 euro mensili ed è titolare di due unità immobiliari avute in donazione.

Stante quanto sopra, considerato che gli atti di gestione da compiere in nome e per conto dell'interdicenda non sono di rilevante complessità dovendosi, in sostanza, solamente gestirne gli emolumenti, le esigenze di tutela di [REDACTED] [REDACTED] possono ben garantirsi con la misura dell'amministrazione di sostegno.

La stessa, infatti, come sopra detto, può escludersi solo in caso di complessità dell'incarico ed in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace, e dunque nei casi in cui appare necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti per sé pregiudizievoli, circostanza questa non emersa in sede di istruttoria.

Invero, non risulta che l'interdicenda abbia compiuto atti tali da ledere i propri interessi personali e patrimoniali essendo, come detto, di fatto condizionata dall'assistenza continua ed incapace di svolgere qualsivoglia mansione della vita quotidiana.

Deve quindi rigettarsi la domanda di interdizione.

Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese legali.

La considerazione della qualità delle parti e del rapporto tra le medesime sussistente rende equa la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

1. Rigetta la richiesta di interdizione di [REDACTED] nata a Castel Morrone (CE) il [REDACTED] e ivi residente al [REDACTED]
2. Nomina [REDACTED] amministratore di sostegno in via provvisoria di [REDACTED]
3. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare in sede per i provvedimenti di sua



competenza ai sensi dell'art. 418 c.c.;

4. Spese compensate.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 21/02/2023

Il Giudice estensore

Dott.ssa Maria Rita Guarino

Il Presidente

Dott.ssa Giovanna Caso

